

Criteri di svolgimento degli scrutini

Il Collegio docenti, fatta salva la possibilità per i singoli consigli di classe di considerare situazioni specifiche che vanno individuate, analizzate, definite e verbalizzate in sede di scrutinio finali, al fine di uniformare il più possibile, a livello di istituto, le deliberazioni dei singoli consigli di classe,

delibera i seguenti criteri di svolgimento degli scrutini finali:

- Il Consiglio di classe, esaminate le proposte formulate dai singoli docenti, misura il profitto di ciascun studente sulla base del raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali fissati dalla programmazione annuale delle attività didattiche. I voti attribuiti esprimono sinteticamente il giudizio sul possesso di conoscenze, capacità e competenze, conseguite dallo studente al termine dell'anno scolastico.
- Nella valutazione finale dello studente si terrà conto del suo percorso didattico ed educativo. In particolare verranno presi in esame non solo i risultati, in termini di competenza, conoscenze e capacità, conseguiti dall'allievo nelle diverse verifiche sommative, sia orali, scritte o pratiche, ma anche il suo livello iniziale, la progressione nell'apprendimento, il processo di maturazione individuale, l'assiduità della frequenza scolastica, l'impegno di lavoro e di studio a casa, la puntualità e il rispetto nello svolgimento dei compiti assegnati e delle regole di comportamento vigenti nella scuola, la partecipazione al lavoro di classe e di gruppo.
- Concorrono, altresì, ad esprimere la valutazione finale gli esiti dei CORSI DI RECUPERO frequentati nel corso dell'anno scolastico, con riferimento ai progressi realizzati, ma anche in relazione all'impegno dimostrato e alla frequenza effettiva agli interventi stessi.
- La valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. Il voto sul comportamento incide anche sulla determinazione del credito scolastico; esso comporta, se inferiore a 6 decimi la non promozione alla classe successiva o la non ammissione all'esame di stato.

Gli elementi di giudizio elencati sopra, sono valutati **COLLEGIALMENTE** dal Consiglio di classe nel contesto di eventuali situazioni personali dello studente, che si ritiene abbiano inciso sul suo rendimento scolastico.

Il Collegio Docenti ha definito preliminarmente **tre livelli di insufficienza**:

- 1) **Insufficienza non grave** : 5 - 5,5
- 2) **Insufficienza grave**: 3,5 – 4 – 4,5
- 3) **Insufficienza gravissima**: ≤ 3

Il Consiglio di classe procede quindi, per ogni studente, alla formulazione del giudizio finale che può avere i seguenti esiti:

a) ammissione alla classe successiva:

quando lo studente presenta un profitto **sufficiente in tutte le discipline** ed un voto di condotta non inferiore a sei decimi. Il C.C., **dopo attenta discussione**, può deliberare altresì l'ammissione alla classe successiva quando l'allievo presenta un numero di insufficienze non superiore alle seguenti:

- **fino a 2 non gravi**
- **fino ad 1 grave.**

In questi due ultimi casi il C.C. comunica alla famiglia (tramite lettera) che l'ammissione alla classe successiva è stata deliberata nonostante il persistere di alcune carenze formative che l'allievo dovrà colmare attraverso uno studio individuale.

b) non ammissione alla classe successiva:

quando lo studente presenta diffuse e/o gravi insufficienze ed il Consiglio di classe ritiene che le carenze rilevate non possano essere recuperate nemmeno con la frequenza di corsi di recupero; la non ammissione è deliberata altresì nei casi in cui la valutazione sul comportamento è inferiore a 6 decimi.

Il C.C. può deliberare, quindi, la non ammissione alla classe successiva quando l'allievo/a presenta un **numero di insufficienze non inferiori** alle seguenti:

- **3 gravissime**
- **2 gravissime + 1 grave**
- **3 gravi + 1 non grave**
- **4 o più insufficienze anche non gravi**

La non ammissione alla classe successiva è deliberata altresì quando il CDC rilevi il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza o, in caso di applicazione di deroghe, non sia possibile procedere alla valutazione in una o più discipline.

c) sospensione del giudizio:

quando il Consiglio di classe rilevi in una o più materie valutazioni insufficienti e ritenga possibile che l'allievo raggiunga gli obiettivi formativi e di contenuto attraverso interventi di recupero entro il termine dell'anno scolastico.

Di norma non si debbono assegnare più di tre debiti. Il C.C. delibera, quindi, la sospensione del giudizio per gli allievi che presentino un **numero di insufficienze non superiori** alle seguenti:

- **1 gravissima**
- **2 gravi**
- **3 non gravi**
- **1 grave + 1 non grave**

In questo caso la scuola comunica alle famiglie per iscritto i risultati conseguiti dall'allievo nelle altre materie e i voti proposti nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'allievo/a non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche. A conclusione dei corsi di recupero per le carenze dimostrate il Consiglio di classe in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio finale di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

In tutti i casi non contemplati nei punti b) e c), il C.C. valuterà caso per caso se deliberare la non ammissione o la sospensione del giudizio.

In caso di scrutinio differito, per deliberare l'ammissione o meno alla classe successiva, il Consiglio di Classe considererà:

- Gli esiti oggettivi delle prove di recupero del debito formativo
- Il quadro generale dei risultati raggiunti dall'allievo in tutte le discipline
- Se sia avvenuto o meno un miglioramento rispetto alla situazione di fine anno scolastico.
- Se il debito sia, o meno, continuativo e reiterato nella stessa disciplina nel corso degli anni precedenti.
- Il Consiglio di Classe, tenuto conto dei criteri precedenti, può non ammettere l'allievo all'anno successivo anche in presenza di una sola insufficienza.